

**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.178/2010 del 30/06/2010

Prot. n.29507/2010

Raccolta Generale n.7206/2010 del 30/06/2010

Fasc.2000.12.9 / 2000 / 3992

**Oggetto: Eredi Bellasio s.n.c. con sede legale in Comune di Pogliano Milanese
viale Tasso n.8. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali
non pericolosi inerti presso l'impianto sito in Comune di Pregnana
Milanese Località Cascina Madonnina, di cui alla Disp. Dir. n.396/07
del 14.11.07. Art.210 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**

**IL Direttore del
Settore Rifiuti e Bonifiche**

Visti:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006 nr. 152 e smi "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. del 12 dicembre 2003 nr.26 e smi "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
- la L.241/90 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 234488/2002.3.14/2001/6836 del 20/12/2006);

Richiamate

- la D.G.R. 6 agosto 2002 n.7/10161 "*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione*";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni in materia di*

garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Richiamata:

- la Disposizione Dirigenziale n.56/06 del 09.03.06. avente per oggetto:" Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 per la realizzazione di un impianto di recupero inerti da demolizione- Ditta Eredi di Bellasio s.n.c. di Bellasio Enrico &C.-Località " C.na Madonnina"-Comune di Pregnana Milanese.";
- la Disposizione Dirigenziale n.396/07 del 14.11.07. avente per oggetto:" Ditta Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico &C. con sede legale in Pogliano Milanese via Tasso n.8. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi in Località cascina Madonnina- Pregnana Milanese ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) derivante dalle operazioni di recupero, di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione.Art.208 del D.lgs.152/06"
- la Disposizione Dirigenziale n.327/09 del 29.09.09. avente per oggetto:"Attestazione di corrispondenza al progetto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 396/07 del 14.11.07 (raccolta Generale n.22722/2007) delle opere eseguite dalla Ditta Eredi di Bellasio Eugenio S.N.C. di Bellasio Enrico E C. presso l'impianto sito in Comune di Pregnana Milanese località cascina Madonnina";
- la Certificazione Dirigenziale n.33/09 del 16.12.09. avente per oggetto: " Certificazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. " Varianti realizzate all'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato nell'area impianti e stoccaggio della cava di ghiaia e sabbia-ATEg7 in località C.na Madonnina nel Comune di Pregnana Milanese-Ditta Eredi di Bellasio Eugenio Snc";

Vista l'istanza di rinnovo con variante all'impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n.396/07 del 14.11.2007 e s.m.i presentata dalla Ditta Eredi Bellasio S.n.c. con sede legale in Comune di Pogliano Milanese via Tasso n.8 ed impianto in Comune di Pregnana Milanese (MI) Località Cascina Madonnina. Artt.208, 210 del D.Lgs.152/06, pervenuta in data 09.02.2010, prot. prov.le n.29507;

Atteso che, a seguito dell'istanza avanzata dall'impresa, è stata convocata in data 19.03.2010 Conferenza dei Servizi dove sono stati espressi i pareri come di seguito riportati:

Provincia Settore Rifiuti e Bonifiche : "Prende atto dei pareri favorevoli espressi dal Comune di Pregnana Milanese, Arpa e Parco Agricolo Sud Milano ed il parere negativo del Comune di Vanzago in merito al rinnovo dell'autorizzazione e procederà alla conclusione del procedimento amministrativo con l'emanazione del relativo provvedimento. In merito alla contestuale istanza di variante all'impianto autorizzato con Dis. Dir.n.396/07 del 14.11.07. la provincia prende atto della volontà da parte degli Enti (Comune di Pregnana Milanese, Arpa, Parco Agricolo Sud) di rideterminarsi successivamente alla conclusione della procedura di VIA relativa al progetto " gestione produttiva dell'ATEg7 del Piano Cave della Provincia di Milano"
Sospende il procedimento fino alla decisione regionale in merito alla citata valutazione.

Provincia di Milano Servizio Cave: "Premesso che l'autorizzazione alla realizzazione dell'

impianto rifiuti è subordinata al Piano d'Ambito approvato dal Comune di Pregnana con D.C.C. n.32 del 12.05.00 precisa che l'attuazione dello stesso progetto è in atto a seguito della autorizzazione dirigenziale n.330 del 12.12.06 prorogata successivamente con A.D. n.435 del 18.09.08 fino al 14.06.2010. Si precisa inoltre che la società ha presentato nei termini di legge in data 11.03.2010 ulteriore istanza di proroga dell'attività estrattiva di 18 mesi".

ARPA: "Con nota del 16.03.2010, già pervenuto agli Enti convocati, per gli aspetti ambientali di competenza si esprime parere favorevole al rinnovo tal quale dell'autorizzazione precisando che in merito alle varianti richieste, costituite dall'inserimento di nuovi codici CER e dall'incremento dei quantitativi rifiuti, il parere verrà espresso nell'ambito della procedura di VIA relativa al progetto "gestione produttiva dell'ATEg7 del Piano Cave della Provincia di Milano"

COMUNE di Pregnana Milanese : "Esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione essendo stato già verificato l'impatto da parte degli Enti competenti che hanno espresso parere favorevole. Esprime parere negativo sull'istanza di variante per le problematiche che potrebbero sorgere sulla viabilità, in attesa di avere una valutazione degli organi competenti in merito all'istruttoria VIA relativa al progetto "gestione produttiva dell'ATEg7 del Piano Cave della Provincia di Milano" inerente la medesima ditta che tiene conto sia dell'ampliamento della cava estrattiva che dell'incremento dei quantitativi di rifiuti che la Ditta intende trattare nel proprio impianto di recupero";

COMUNE di Vanzago: "Si richiede che Arpa fornisca tutta la documentazione e le relazioni di sopralluoghi che hanno portato la stessa all'espressione del parere favorevole al rinnovo tal quale dell'autorizzazione. Si conferma il parere negativo espresso in occasione del procedimento originario di autorizzazione, al rinnovo dell'autorizzazione per gli impatti negativi che l'attività oggetto di autorizzazione comporta sul territorio di Vanzago in merito all'acustica e all'abbattimento delle polveri";

Parco Sud Milano: " Esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione attualmente in essere fatte salve le opportune verifiche di quanto autorizzato in sede di compatibilità paesaggistica rilasciata dal Settore Pianificazione della Provincia di Milano e del rispetto delle prescrizioni in merito alle mitigazioni ambientali a suo tempo concordate con la DCA dell'impianto e approvate con delibera di Consiglio Direttivo del Parco n. 50/2005.

Per l'istanza di variante, considerato che i potenziali impatti (traffico, rumore, polveri) sono cumulativi rispetto all'attività estrattiva, si chiede che l'iter autorizzativo venga sospeso in attesa delle risultanze dell'istruttoria VIA relativa al progetto "Gestione produttiva dell'ATEg7 del Piano Cave della Provincia di Milano" ;

Ditta Eredi di Bellasio Enrico s.n.c : " si precisa che:

- l'impianto di recupero rifiuti inerti è situato ad una distanza superiore a 150 metri rispetto tutti i ricettori sensibili presenti nell'area d'interesse (area interdetta dal tribunale di milano);
- l'impianto è situato a circa -6 metri dal piano campagna";

PARERE DELLA CONFERENZA: "La Conferenza si conclude con il parere favorevole da parte del Comune di Pregnana Milanese, Arpa , Parco e Provincia di Milano e il parere negativo del Comune di Vanzago al rinnovo dell'autorizzazione.

Il procedimento di variante all'impianto autorizzato con Disp. Dir. 396/06 del 14.11.07 viene sospeso in attesa della conclusione della procedura VIA relativa al progetto "gestione produttiva

dell'ATEg7 del Piano Cave della Provincia di Milano" inerente la medesima ditta che tiene conto sia dell'ampliamento della cava estrattiva che dell'incremento dei quantitativi di rifiuti che la Ditta intende trattare nel proprio impianto di recupero".

Vista la nota 23.03.2010 prot. n. 26361 della ASL Milano 1;

Vista la relazione tecnica provinciale del 03.06.2010, redatta dal Tecnico provinciale Dott. Rocco Caravelli e sottoscritta dal Responsabile del Servizio Coordinamento Rifiuti Bonifiche e Osservatorio Sig. Virginio Pedrazzi, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale "All. A";

Ritenuto che sussistono i presupposti per il rilascio della presente autorizzazione avendo acquisito a maggioranza il parere favorevole espresso dagli Enti coinvolti;

Ritenuto di superare il parere negativo espresso dal Comune di Vanzago poiché l'impianto è collocato a più di 150 m dai recettori sensibili dal citato Comune;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'istanza di variante presentata dall'istante non avendo trovato il consenso degli Enti, ed essendo l'intera area interessata da un progetto più ampio ATE G7 in istruttoria di VIA presso la Regione Lombardia le cui conclusioni e determinazioni si fanno salve;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., il mero rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi inerti di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 396/07 del 14.11.07 e s.m.i. presso l'impianto sito nel Comune di Pregnana Milanese Località Cascina Madonnina, a favore della Ditta Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C, così come richiesto dall'impresa con la sopra citata istanza, sulla base di quanto risulta dalla summenzionata documentazione inviata dalla stessa, dei pareri espressi dagli Enti in sede della Conferenza dei Servizi del 19.03.2010 così come sopra riportati, ed infine della relazione tecnica provinciale del 03.06.2010, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

Determinato, ai sensi della D.G.R.n. VII /19461 del 19.11.04, l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia, in € 61.465,73 come di seguito specificato:

messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) di 75 mc di rifiuti speciali non pericolosi inerti ;	pari ad € 13.246,50
*messa in riserva (R13) di 330 mc di rifiuti speciali non pericolosi inerti ;	pari ad € 5.828,46
recupero (R5) 24.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi inerti;	pari ad € 42.390,77
Totale	pari ad € 61.465,73

* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

Determinato l'importo in Euro 1.714,80 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

DISPONE

ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi inerti di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 396/07 del 14.11.2007 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato A datato 03.06.2010 che si unisce a formare parte integrante del presente atto, ferme restando tutte le condizioni, di carattere generale già fissate nel provvedimento di autorizzazione sopra menzionato per quanto non espressamente modificate alla Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C con sede legale in Comune di Pogliano Milanese via Tasso n.8 ed impianto in Comune di Pregnana Milanese (MI) Località Cascina Madonnina;

1. la scadenza del presente provvedimento è fissata al 11.05.2020 fatte salve le ulteriori o diverse determinazioni che potranno essere assunte una volta conclusa la procedura di VIA relativa al progetto "gestione produttiva dell'ATE G7" essendo l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti condizionato al prosieguo dell'attività estrattiva. La Ditta 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà presentare l'istanza di rinnovo;
2. che ai sensi della D.G.R. n.7/19461 del 19.11.2004 la ditta dovrà presentare una polizza fidejussoria per un importo di € 61.465,73 ;
3. di determinare in € 1.714,80 l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24/04/2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23/10/2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano.
4. che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso alla Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C , subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2) ed al pagamento degli oneri di cui al punto 3);
5. di prevedere che le ispezioni e i controlli all'impianto siano da effettuarsi oltre che dall'Amministrazione Provinciale anche dall' A.R.P.A competente per territorio;
6. di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca di cui all'art.208 del D.lgs 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni , anche regionali , più restrittive che dovessero essere emanate;
7. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;


8 di disporre che la presente decisione è da inserire nell'apposito registro generale delle disposizioni della provincia di Milano e da trasmettere all'archivio per esposizione all'Albo;

9 il presente provvedimento viene notificato alla Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C con sede legale nel Comune di Pogliano Milanese, via Tasso n.8, e copia viene trasmessa al Comune di Pregnana Milanese, Comune di Vanzago, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Parabiago, ASL di Parabiago per competenza, Parco Agricolo Sud Milano, Settore Pianificazione e Paesaggistica della Provincia di Milano.


Si comunica che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Quitadamo



Il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
Avv. Trapani Patrizia



Eredi di Bellasio -Pregnana M se (Allegato A rinnovo 2010)

Milano 30.06.2010

Pratica trattata da: Dott. Marco Di Pasquale



3/6/2010

ALLEGATO A

Ditta: **EREDI DI BELLASIO S.N.C. DI BELLASIO ENRICO E C.**

Sede legale: via T. Tasso n° 8, Pogliano Milanese (MI).

Sede Impianto: località Cascina Madonnina, Pregnana Milanese (MI)

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di 3.850 mq, censita al NCTR del Comune di Pregnana M.se nel Foglio 8, mappali 1, 2, 3, 5, 6, 8, 130, 131;

1.2 La suddetta area ricade in *zona F di interesse naturale compatibile con l'attività agricola, attualmente destinata ad attività di cava, all'interno delle aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano*;

1.3 Vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
- recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti);

1.4 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, come da allegata Tavola 1/1 "Rinnovo tal quale", datata 1 Giugno 2010:

- settore 1: messa in riserva rifiuti inerti;
- settore 2: area impianto di recupero;
- settore 3: deposito materiale finito -ghiaia con granulometria 30-50 mm-;
- settore 4: deposito materiale finito -sabbia con granulometria 0-30 mm-;

1.5 Il quantitativo massimo per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) è di 330 mc;

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R5) è di 24.000 tonnellate/anno, pari a 100 tonn/giorno;

1.7 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto sono i seguenti:

C.E.R	Definizione	R13	R5
17 01 01	Cemento	X	X
17 01 02	Mattoni	X	X
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	X	X

1.8 I rifiuti derivanti dal recupero (R5) saranno stoccati in 3 container scarrabili ognuno con capacità di 25 mc;

Il quantitativo dei rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di recupero sottoposti alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare (R13/D 15) è di 75 mc;

è stato previsto di ottenere dal recupero R5 i seguenti tipi di rifiuti:

C.E.R	Definizione
19 12 01	Carta e cartone
19 12 02	Metalli ferrosi
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19.12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

2 Prescrizioni.

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.5 Nei siti, come indicati nella planimetria approvata di cui al precedente punto 1.4, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.6 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.7 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 181-bis del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D. L.vo n.4 del 16.1.2008;
- 2.8 Nei casi non contemplati nella precedente prescrizione, i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, devono presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.9 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.10 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.11 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.12 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.13 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.14 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.

3 Piani.

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.


Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Milano, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il Tecnico
Dott. Rocco Caravelli

Il Responsabile
Servizio Coordinamento
Rifiuti Bonifiche ed Osservatorio
Virginio Pedrazzi



Responsabile del Procedimento: Virginio Pedrazzi
Pratica trattata da: Dott. Rocco Caravelli


RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto
Notificatore, ho notificato un esemplare del retro esteso atto.

IL NOTIFICATORE
(PATRIZIA VITALONI)

Spett. le
Società Eredi di Bellasio Eugenio Snc
Località Cascina Madonnina
20010 Pregnana Milanese (MI)

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
MI - CORDUSIO
29 LUG 2010
IL NOTIFICATORE
Patrizia Vitaloni



Città
metropolitana
di MilanoArea ambiente
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.itFascicolo 12.9/2000/3992
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le
Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico e C.
cavebellasio@sicurezzaapostale.ite, p.c. Spett.le
Comune di Vanzago
comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it
c.a. SindacoSpett.le
Comune di Pregnana Milanese
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
c.a. SindacoSpett.le
Comune di Arluno
protocollo@pec.comune.arluno.mi.it
c.a. SindacoSpett.le
ATS Milano Città Metropolitana
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.itSpett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.itSpett.le
Bosco WWF di Vanzago
boscowwf.vanzago@pec.regione.lombardia.itSpett.le
Città metropolitana di Milano
Parco Agricolo Sud MilanoSettore Qualità dell'aria, rumore ed energia
Servizio inquinamento atmosfericoSettore Risorse Idriche e Attività Estrattive
Servizio acque reflue
Servizio cave
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico e C. con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via T. Tasso n. 8 ed insediamento in Pregnana Milanese (MI) - Località Cascina Madonnina.
Invio provvedimento.

Si trasmette all'Impresa e contestualmente agli enti il provvedimento di proroga della validità del provvedimento di autorizzazione R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, avente R.G. n. 5718/2020 del 3.09.2020.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Pierngiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dr. Pierngiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Valentina Ghione, tel: 02 7740.3736, email: v.ghione@cittametropolitana.mi.it



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5718 del 03/09/2020

Fasc. n 2000.12.9/2000/3992

Oggetto: Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via Torquato Tasso n. 8. Rinnovo tal quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel comune di Pregnana Milanese (MI) - Loc. Cascina Madonnina s.n.c..

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione

2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022*” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”.

Richiamata l’ autorizzazione della Provincia di Milano R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010;

Dato atto che l’Impresa Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via Torquato Tasso n. 8 ed insediamento in Pregnana Milanese (MI) - Loc. Cascina Madonnina s.n.c. in data 28.11.2019 (prot. gen. n. 280385) ha presentato istanza di rinnovo tal quale dell’ autorizzazione all’ esercizio dell’ impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi;

Rilevato che la cava, in cui è collocato l’ impianto di gestione rifiuti, è stata ricompresa nella “*Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano*”, adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019, ed è stata riconvertita in cava di recupero (Rg13);

Dato atto che la “*Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano*”, adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019:

- al comma b) dell’ art. 3 della NTA definisce cava di recupero (Rg13): “*cava cessata o con attività estrattiva in atto in cui è consentita la temporanea ripresa o la prosecuzione dell’ attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale*”;
- nella scheda relativa alla cava di recupero (Rg13) prescrive una durata di 5 anni da riferirsi al tempo di attuazione e conclusione del progetto di recupero (che dovrà essere concordato con il Comune e con l’ ente gestore del Sito natura 2000 e convenzionato, in conformità con la vigente normativa regionale, con il Parco Agricolo Sud Milano). I 5 anni non possono conseguentemente essere intesi come tempo a disposizione dell’ impresa per proporre il progetto di recupero;
- al comma 6 dell’ art. 60 della NTA dispone che “*Ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all’ interno delle cave di recupero non può estendersi oltre al tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle schede dell’ allegato B [...]*”;

Atteso che il progetto di recupero dell’ attività di cava, da presentarsi ai sensi dell’ art. 39 della l.r. 14/1998, che dovrà ricomprendere la tempistica per la contestuale dismissione degli impianti di cava e cessazione dell’ attività di gestione rifiuti, segue l’ avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della “*Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano*”, adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019;

Ritenuto che allo stato non sussistano i presupposti per emettere un provvedimento di rinnovo, ma ci siano le condizioni per disporre la proroga della validità dell’ autorizzazione R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010 fino ad avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della “*Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano*”, adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019;

Fatto rilevare che il presente provvedimento non comporta l'adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. la proroga dell'Autorizzazione di cui al provvedimento R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010, rilasciato all'Impresa Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. con sede legale in Pogliano Milanese (MI) - Via Torquato Tasso n. 8, fino ad avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della "*Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano*", adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019.

FATTO PRESENTE CHE

1. sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010;
2. ad avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della "*Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano*", adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019, si procederà alla conclusione del procedimento attivato con l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere, in coerenza con le determinazioni che saranno assunte in tale sede;
3. la presente proroga non comporta l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004, ma in considerazione del differimento della validità del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Milano R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010, l'Impresa dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un'appendice alla polizza fidejussoria già prestata, con la variazione della scadenza della stessa maggiorata di anni uno;
4. la mancata presentazione dell'appendice alla garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. (cavebellasio@sicurezzapostale.it) e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:
 - Comune di Pregnana Milanese (protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it);
 - Comune di Vanzago (comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it);
 - A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - Bosco WWF di Vanzago (boscowwf.vanzago@pec.regione.lombardia.it);
 - Parco Agricolo Sud Milano (protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it);
 - Città metropolitana di Milano - Settore risorse idriche ed attività estrattive - Servizio Cave;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "*Trasparenza e integrità*" contenuta nel "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "*autorizzazione e concessione*";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della

Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “*Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano*” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Emilio De Vita

(Ai sensi dell’Art.49 del T. U. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01192202274426

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione